

Roma, 28 gennaio 2009  
Prot. n. 012/09/LG/CP

**Alle - Imprese di pesca associate**  
**- Consigli di Coordinamento Regionale**  
**- Associazioni armatoriali locali**

**Loro sedi**

***Oggetto: Esiti riunione del Tavolo Tecnico presso Maricogecap in materia di pesca marittima del 27 gennaio 2009.***

Come riferito nelle precedenti comunicazioni sull'argomento, si è tenuta ieri la riunione in oggetto, alla presenza dell'Ammiraglio Angrisano ed altri ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Si riportano, di seguito, le questioni poste al Tavolo da Federpesca, con le relative risposte/soluzioni/suggerimenti/riflessioni emersi nel corso dei lavori:

- 1) mancata istituzione del registro unico di bordo previsto dalla legge 11 marzo 2006, n. 81: è stata rappresentata la necessità di adottare, con approvazione Ministeriale, il registro unico previsto dalla legge, eventualmente mettendo a disposizione una bozza predisposta da Federpesca con l'ausilio di alcuni ufficiali delle Capitanerie.
- 2) chiarimenti sugli adempimenti e scadenze delle dotazioni di sicurezza anche alla luce della recente circolare di Maricogecap n. 78 del 29 dicembre 2009: è una delle questioni più controverse in quanto la scadenza prevista dalla legge 81/2006 per la revisione delle zattere, ganci idrostatici etc...., è fissata in due anni mentre le case costruttrici garantiscono solo sino ad un anno. Una soluzione è stata individuata solamente per le zattere di salvataggio nuove le quali saranno appositamente assemblate con materiali atti a garantire la scadenza biennale. Per le zattere esistenti, invece, non vi è una comune visione tra associazioni di categoria che richiamano comunque il dettato della legge e reclamano la scadenza biennale e l'organo di controllo, che cala la questione anche nello scenario internazionale delle norme IMO che non consentirebbero tale ampliamento temporale.



FEDERPESCA

- 3) art. 6, comma 4 del dlgs 271/99: esatta portata della semplificazione introdotta dal dlgs n. 154/2004 in materia di autocertificazione: il Comando Generale ha condiviso l'interpretazione di Federpesca circa la semplificazione apportata con il dlgs. 154/2004 consistente nella facoltà per l'armatore del peschereccio inf. a 24 metri di redigere i piani di sicurezza senza obbligatoriamente avvalersi dei tecnici iscritti negli appositi registri e si farà parte diligente con il Ministero dei Trasporti per modificare l'interpretazione restrittiva fornita dal Ministero stesso con le proprie direttive operative del 28 novembre 2006.
- 4) dlgs 271/99: ambiti di applicazione con riferimento al "Manuale di gestione della sicurezza dell'ambiente di lavoro": anche in questo caso vi è stata condivisione ed impegno per realizzare un'applicazione maggiormente confacente alla realtà della pesca, settore che rimane escluso dall'applicazione della SOLAS in cui, sostanzialmente, si inquadra l'obbligo di redazione del suddetto Manuale di gestione.
- 5) titoli professionali marittimi per la pesca alla luce delle modifiche introdotte con D.M. 30 novembre 2007: si è ravvisata la necessità di un rapido intervento per disciplinare la materia con riferimento alla realtà peschereccia alla luce delle nuove competenze assegnate direttamente al Corpo delle Capitanerie di Porto. Si auspica una definitiva sistemazione con la previsione di specifici titoli professionali per la pesca.
- 6) novità in materia di predisposizione delle tabelle di armamento per unità da pesca: anche in questo caso si è chiesto il coinvolgimento sulla riforma in atto che prevederebbe la predisposizione direttamente dal Ministero delle tabelle di armamento da assegnare alle navi da pesca maggiori.
- 7) visto arrivi e partenze delle navi da pesca abilitate alla navigazione mediterranea e costiera: si è avuta assicurazione che Maricogecap comunicherà a tutti i Comandi periferici di attenersi a quanto previsto dall'art. 380 Reg. Esec. Cod. Nav.- come risultante dalla modifica introdotta con D.P.R. 445 del 19.11.1998 - che esclude le navi da pesca costiera e mediterranea dagli adempimenti prescritti dell'art. 179 Cod. Nav (nota informativa all'arrivo) e 181 Cod. Nav (rilascio delle spedizioni ). In questo modo, come prevede la normativa, rimane solo il visto triennale in occasione delle annotazioni di sicurezza.
- 8) chiarimenti sulle modalità di compilazione del giornale di pesca: è stata richiesta una puntualizzazione sull'esatta portata della norma che pone a carico del comandante della nave da pesca l'obbligo di compilazione del giornale di bordo comunitario (log book), in particolare alla luce di alcuni verbali elevati da motovedette delle Capitanerie di Porto per mancata compilazione del giornale appena fuori dall'imboccatura del porto, asserendo che l'obbligo della compilazione sussisterebbe immediatamente dopo aver mollato gli ormeggi ed ancor prima di arrivare in zona di pesca. Il Comando delle Capitanerie fornirà direttive in periferia, dopo aver approfondito la questione con la competente direzione generale della pesca.



FEDERPESCA

- 9) fattibilità dell'estensione della pesca costiera ravvicinata oltre le attuali 40 miglia: Maricogecap ha confermato che sta vagliando, dal punto di vista tecnico, la possibilità di concedere l'ampliamento richiesto.
- 10) problematiche connesse all'imbarco di marittimi extracomunitari a bordo di navi da pesca: Maricogecap ha condiviso l'opportunità di semplificare gli adempimenti soprattutto con riferimento alla prassi diffusa di riavviare tutta la procedura per l'imbarco di marittimo extracomunitario anche al rinnovo del contratto di arruolamento la cui scadenza si fa coincidere con quella del permesso di soggiorno. La soluzione dovrebbe dunque evitare, nei casi di marittimi extracomunitari che fanno già parte dei membri di equipaggio, la ripetizione della procedura di primo imbarco.
- 11) tematiche sanitarie a bordo dei pescherecci (visite mediche equipaggio, medico competente, libretto sanitario, etc...): saranno condotti i necessari approfondimenti per l'applicazione della nuova disposizione che assorbe la visita medica biennale in quella del medico competente. In particolare se la sostituzione determina, come sembra, l'obbligo della sola certificazione del medico competente (con alcuni esami medici eventualmente integrati dal servizio sanitario marittimo).
- 12) Blue box: punto della situazione e necessità di procedure semplificate ed uniformi sul territorio in caso di malfunzionamento: è stata ripercorsa la vicenda sottolineando la imprescindibilità di un'applicazione omogenea e semplificata delle procedure in caso di malfunzionamento dell'apparato, evitando blocchi o ritardi delle attività di pesca. Maricogecap ha condiviso quanto esposto, assicurando rapidità di interventi per sensibilizzare i Centri di Controllo Pesca.

Provvederemo a tenervi aggiornati sull'evolversi delle questioni.

Cordiali saluti

F.to Il Direttore Generale  
(Dr. Luigi Giannini)